



Bruxelles, 28 novembre 2018
(OR. en)

14848/18

COEST 237
WTO 307

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 765 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 765 final.

All.: COM(2018) 765 final

Bruxelles, 27.11.2018
COM(2018) 765 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di associazione¹ ("l'accordo"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016, è entrato pienamente in vigore il 1° settembre 2017. L'accordo prevede, tra l'altro, condizioni preferenziali per gli scambi bilaterali di merci.

A partire dalla metà del 2016, utilizzando le preferenze nell'ambito dell'accordo, un nuovo tipo di pezzo di pollame ha iniziato a essere importato dall'Ucraina nell'UE in quantità crescenti². Questo nuovo pezzo è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati; questi ultimi costituiscono una parte molto ridotta del peso totale del pezzo. In seguito a una trasformazione minima, questo pezzo può essere commercializzato nell'UE come petto di pollame. Il pezzo è importato principalmente nell'ambito della linea tariffaria NC 0207 13 70 ("altri pezzi, freschi") e alcuni piccoli quantitativi sono entrati nell'UE nell'ambito della linea tariffaria NC 0207 14 70 ("altri pezzi, congelati"). A norma dell'accordo, le importazioni effettuate nell'ambito di tali due linee tariffarie possono accedere al mercato dell'UE ad aliquota zero e senza restrizioni quantitative.

Andrebbe sottolineato che i pezzi tradizionali di petto di pollame (NC 0207 13 50 o NC 0207 14 50) sono soggetti a un contingente tariffario ad aliquota zero quantitativamente limitato (attualmente pari a 17 600 tonnellate, che saliranno a 20 000 tonnellate entro il 2021)³ al di là del quale si applicano le tariffe della nazione più favorita.

Il rapido aumento delle importazioni esenti da dazi di questo particolare pezzo di pollame, che non esisteva né era prevedibile durante i negoziati dell'accordo, compromette la protezione prevista per il petto di pollame in virtù dell'accordo e ha il potenziale di perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE di carni di pollame.

L'obiettivo della proposta è autorizzare l'avvio di negoziati per un emendamento dell'accordo al fine di inquadrare meglio le importazioni nell'UE di carni di pollame provenienti dall'Ucraina, garantendo la protezione dei produttori dell'UE.

A tal fine, la modifica prospettata consisterebbe nell'integrare le due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 nel contingente tariffario esistente, attualmente di 17 600 tonnellate, e nell'incrementarlo a 20 000 tonnellate nel 2021 (numero d'ordine 09.4273), mentre il volume del contingente verrebbe riesaminato. Le importazioni relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 che superano il contingente diventerebbero soggette alle aliquote del dazio della nazione più favorita.

Per stabilire il nuovo volume dei contingenti, è opportuno considerare il volume delle importazioni nell'UE dall'Ucraina di prodotti a base di pollame nell'ambito delle due linee

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

² Nei primi sei mesi del 2018 le importazioni di questo pezzo hanno temporaneamente raggiunto 25 000 tonnellate.

³ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 tra il luglio 2017 e il giugno 2018 e tenere conto del probabile aumento degli scambi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo è istituire un contesto commerciale stabile e prevedibile per le carni di pollame nell'ambito dell'accordo e a garantire un aumento degli scambi commerciali con l'Ucraina ragionevole e misurato. Ciò è coerente con l'obiettivo di un commercio libero ed equo, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nonché con l'obiettivo di uno sviluppo armonioso del commercio mondiale di cui all'articolo 206 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Gli obiettivi sopra descritti sono coerenti con la politica agricola comune, e in particolare con le finalità di cui all'articolo 39 del TFUE, che includono la stabilizzazione dei mercati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 del TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 del TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità. Una modifica delle aliquote dei dazi e del contingente tariffario concessi per le carni di pollame e preparazioni derivate nell'accordo è infatti l'unico modo per raggiungere una soluzione al problema sopra descritto e quindi conseguire l'obiettivo della presente proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione è stata informata da vari portatori di interessi, in particolare il settore delle carni di pollame europeo, della preoccupazione per le importazioni nell'Unione di questo nuovo pezzo di pollame, che consiste principalmente in petto di pollame proveniente dall'Ucraina. La Commissione ha monitorato attentamente l'importazione di carni di pollame

originarie dall'Ucraina e ha analizzato in modo approfondito le asserzioni dei portatori di interessi sulla questione.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione è in contatto con vari portatori di interessi che hanno espresso le proprie opinioni in merito a specifiche preoccupazioni concernenti l'accesso al mercato in relazione alle importazioni di carni di pollame dall'Ucraina in esenzione da dazi.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta non è corredata di una valutazione d'impatto.

Come illustrato nella sezione "Motivi e obiettivi della proposta", le importazioni dei nuovi pezzi in esenzione da dazi sono in rapido aumento. Non essendo soggette a restrizioni quantitative, queste importazioni, in assenza di una modifica del relativo regime commerciale, potrebbero arrecare un pregiudizio alla tutela prevista per il petto di pollame sotto forma di contingenti tariffari a norma dell'accordo e, di conseguenza, perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE delle carni di pollame. È pertanto urgente trovare una soluzione a questa situazione. La Commissione ha ricevuto numerose interrogazioni scritte dai membri del Parlamento europeo e dal settore delle carni di pollame in Europa, che chiedono di intervenire per trovare una soluzione.

Il valore delle importazioni nell'UE nell'ambito delle due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 negli ultimi anni di calendario completi, ossia 2016 e 2017, hanno raggiunto un valore all'importazione combinato di 43,9 milioni di EUR. Ciò rappresenta il 23,9 % delle importazioni totali nell'UE di carni di pollame dall'Ucraina nel 2016 e nel 2017 e l'1,1 % del totale delle importazioni nell'UE di carni di pollame da tutti i paesi terzi nei due anni di calendario in questione.

La misura proposta incorporerà le attuali importazioni in esenzione da dazi relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 "altri pezzi, freschi o congelati" nel contingente tariffario esistente per le importazioni di pollame dall'Ucraina. Ciò significa che la misura proposta stabilizzerebbe le attuali importazioni di carni di pollame dell'UE dall'Ucraina; da tale misura non si prevedono ulteriori conseguenze per gli scambi bilaterali.

Il periodo in cui sono aumentate le importazioni in questione dall'Ucraina ha coinciso con una riduzione, dovuta principalmente a questioni di sicurezza alimentare, delle importazioni da uno dei principali paesi terzi fornitori di carni di pollame, il Brasile. In questa congiuntura molto specifica potrebbe conservarsi l'equilibrio sul mercato dell'UE.

Tuttavia la già considerevole e crescente capacità di produzione di pollame dell'Ucraina porterà probabilmente a un ulteriore aumento significativo delle importazioni nell'UE, se nell'ambito dell'accordo venisse mantenuto l'accesso in esenzione da dazi per le linee tariffarie "altri pezzi, freschi o congelati". Se non si ripristinasse un dazio su tali linee tariffarie, il settore avicolo ucraino continuerebbe a godere di un accesso illimitato al mercato UE del petto di pollame. Ciò rischia di destabilizzare i prezzi e l'equilibrio tra produzione e importazione nel mercato dell'UE di carni di pollame.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura proposta non dovrebbe comportare un'incidenza sul bilancio dell'UE sotto forma di dazi doganali non riscossi in conseguenza dell'introduzione di un contingente tariffario maggiore per le carni di pollame. L'entità dell'aumento del contingente tariffario dovrebbe infatti corrispondere in larga misura alle importazioni annuali di carni di pollame che attualmente entrano nell'Unione in esenzione da dazi doganali.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione monitora da vicino le importazioni di carni di pollame da paesi terzi. In seguito a tale monitoraggio, la Commissione ha individuato tempestivamente le importazioni in esenzione da dazi di tale nuovo pezzo di carni di pollame. La Commissione continuerà a monitorare strettamente le importazioni di carni di pollame.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda l'autorizzazione che il Consiglio deve concedere perché la Commissione negozi a nome dell'UE una modifica dell'accordo.

Conformemente all'articolo 207 del TFUE, si propone che il Consiglio dell'Unione europea designi il comitato della politica commerciale quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

La Commissione raccomanda che le direttive di negoziato siano rese pubbliche subito dopo l'adozione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione⁴ tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016, è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A partire dalla metà del 2016 sono iniziate le importazioni dall'Ucraina nell'UE di un nuovo tipo di pezzo di pollame nell'ambito delle linee tariffarie NC 0207 13 70 ("altri pezzi, freschi") e 0207 14 70 ("altri pezzi, congelati"). Tali importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo le 25 000 tonnellate nei primi sei mesi del 2018. A norma dell'accordo, queste importazioni possono accedere al mercato dell'UE ad aliquota zero senza limiti quantitativi.
- (3) Il nuovo tipo di pezzo di pollame è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati e, dopo una trasformazione minima nell'UE, può essere commercializzato nell'Unione come petto di pollame. Importazioni illimitate di questi pezzi pertanto rischiano di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.
- (4) Dovrebbero pertanto essere avviati negoziati al fine di concludere un accordo che modifica l'accordo di associazione con l'Ucraina per quanto riguarda il regime tariffario e il contingente tariffario per le carni di pollame e preparazioni derivate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, una modifica delle tariffe doganali dell'UE per le due linee tariffarie NC 0207 13 70 e NC 0207 14 70 "altri pezzi, freschi o congelati" dell'allegato I-A del capo 1 e del contingente tariffario per le carni di

⁴ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

pollame e preparazioni derivate di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [...].

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*